



## Decreto n° 0133 / Pres.

Trieste, 13 ottobre 2020

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

LR 15/2020 ART. 7, COMMA 4. MISURE STRAORDINARIE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI CARATTERE FORMATIVO FINANZIATE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO E RIENTRANTI NELLA SOSPENSIONE PREVISTA DAI DPCM E DALLE ORDINANZE CONTINGIBILI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE RELATIVE A MISURE DI CONTRASTO ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID.

**Firmato da:**

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 13/10/2020

**Siglato da:**

GIANNI CORTIULA

in data 12/10/2020

DANIELA IURI

in data 12/10/2020



**Vista** la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente”;

**Visto** il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE;

**Visti** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020 concernenti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Viste** le ordinanze contingibili del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1 del 1 marzo 2020, 2 del 13 marzo 2020, 3 del 19 marzo 2020, 4 del 21 marzo 2020, 5 del 25 marzo 2020, 6 del 3 aprile 2020, 7 del 3 aprile 2020, 8 del 7 aprile 2020, 9 del 11 aprile 2020, 10 del 13 aprile 2020, 11 del 26 aprile 2020, 12 del 3 maggio 2020, 13 del 3 maggio 2020, 14 del 17 maggio 2020, 15 del 17 maggio 2020, 16 del 3 giugno 2020, 17 del 12 giugno 2020, 18 del 19 giugno 2020, 19 del 26 giugno 2020, 20 del 30 giugno 2020, 21 del 15 luglio 2020, 22 del 15 luglio 2020, 23 del 15 luglio 2020, 24 del 2 agosto 2020, 25 del 28 agosto 2020, 26 del 31 agosto 2020, 27 del 31 agosto 2020, 28 del 9 settembre 2020, concernenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visto** l’articolo 7, comma 3 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 recante “Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”, il quale autorizza l’Amministrazione regionale ad adottare misure di carattere straordinario, anche in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano le modalità di realizzazione delle attività di carattere formativo, con l’obiettivo di garantire il raggiungimento delle competenze previste o la certificazione delle competenze acquisite dagli allievi laddove il completo svolgimento del percorso non risulti attuabile nonché di determinare condizioni per la rendicontazione delle attività che tengano conto delle effettive condizioni in cui le operazioni si sono realizzate;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1294 del 21 agosto 2020, con la quale, in coerenza con quanto previsto dal richiamato articolo 7, comma 3 della legge regionale 6/2020, è stato approvato il documento che descrive misure di carattere straordinario, anche in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano la realizzazione delle attività di carattere formativo, con l’obiettivo di garantire il raggiungimento delle competenze previste o l’attestazione delle competenze acquisite dagli allievi laddove il completo svolgimento del percorso non risulti attuabile nonché di determinare condizioni per la rendicontazione delle attività che tengano conto delle effettive condizioni in cui le operazioni si sono realizzate;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1353 del 4 settembre 2020, con la quale, in coerenza con quanto previsto dal richiamato articolo 7, comma 3 della legge regionale 6/2020 sono state approvate misure straordinarie in materia di accreditamento degli enti formativi in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19 e sono state approvate modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 1294/2020;

**Ritenuto** di dare attuazione a quanto previsto dalla richiamata deliberazione n. 1353/2020, che ha apportato modifiche e integrazioni a quanto previsto dalla deliberazione n. 1294/2020,

in coerenza con le previsioni dell'articolo 7, comma 3 della legge regionale 6/2020 secondo quanto indicato nel documento che costituisce allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

### **Decreta**

**1.** Si prende atto che ai fini della concessione e del mantenimento dell'accreditamento definitivo ai sensi del proprio decreto n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche":

- l'articolo 6, comma 1, lettera d) della norma prevede che per ciascuna macrotipologia di accreditamento l'ente deve garantire l'effettiva erogazione a terzi di formazione professionale sostenuta da contributi pubblici gestiti dalla Regione per un ammontare di almeno 500 ore, nel corso dei diciotto mesi precedenti la presentazione della domanda di accreditamento definitivo;
- l'articolo 10 della norma prevede che l'ente deve dimostrare la disponibilità di relazioni strutturate con gli attori del sistema locale di rappresentanza istituzionale, sociale ed economica, secondo quanto illustrato nell'allegato F al Regolamento e per le macrotipologie A (Obbligo formativo) e B (Formazione superiore), deve altresì dimostrare la disponibilità di relazioni integrate tra i sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e dell'Università secondo quanto illustrato nell'allegato G al Regolamento;
- l'articolo 12 della norma prevede che l'ente maturi i requisiti di risultato inerenti i livelli di efficacia, efficienza e gradimento illustrati nell'allegato I, parte integrante del Regolamento;
- l'articolo 18, comma 6, della norma prevede che entro la scadenza dell'accreditamento provvisorio, l'ente interessato può chiedere l'accreditamento definitivo della propria sede presentando apposita domanda e il successivo comma 7, lettera a) prevede che per ciascuna macrotipologia di accreditamento richiesta, l'ente deve aver svolto nel periodo di accreditamento provvisorio almeno 500 ore di attività formativa sostenuta da contributi pubblici gestiti dalla Regione e deve aver ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità, salvo i casi di esenzione previsti dall'articolo 7, comma 3 del Regolamento;
- ai sensi dell'articolo 20 della norma l'ente è tenuto a presentare annualmente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il mantenimento dei requisiti di accreditamento.

e, per le motivazioni indicate nelle premesse:

1. viene sospesa in via straordinaria l'efficacia e la cogenza delle suddette disposizioni regolamentari per il periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 rispetto agli enti accreditati per anno formativo e per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto agli enti accreditati per anno solare;
2. in relazione al periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020 rispetto agli enti accreditati per anno formativo e al periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto agli enti accreditati per anno solare, non trovano applicazione le previsioni dell'articolo 20, comma 5, ad esclusione dell'obbligo previsto dal medesimo articolo 20, comma 5, lettera b) inerente la presentazione dell'ultimo bilancio in formato UE,

corredato dello stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e – ove esistente – dalla relazione dell'Organo di controllo;

3. l'accreditamento provvisorio concesso agli enti con scadenza entro il 31 dicembre 2020 è prorogato di ulteriori diciotto mesi; tale previsione si applica anche agli enti accreditati in via provvisoria il cui accreditamento sia stato prorogato ai sensi dell'articolo 18, comma 12 del citato Regolamento, ove la scadenza di tale accreditamento provvisorio prorogato intervenga entro il 31 dicembre 2020;
4. in via straordinaria, per gli enti accreditati in via definitiva nel corso dell'anno formativo 2019/2020 o nel corso dell'anno solare 2020, il requisito delle 500 ore di attività formativa finanziata di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), il requisito inerente il sistema di relazioni di cui all'articolo 10 e i requisiti di risultato di cui all'articolo 12, si danno per posseduti ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO stesso.

**2.** Per quanto esposto in premessa e tenuto conto che il richiamato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha autorizzato gli enti formativi a non completare le attività di istruzione e formazione professionale leFP a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, in via straordinaria, in relazione alle attività leFP riferite all'anno formativo 2019/2020, non trovano applicazione i limiti percentuali previsti dall'articolo 16 bis, comma 1 delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR del 26 agosto 2013, recante "Direttive tecniche in tema di istruzione e formazione professionale (leFP) di cui al capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi" laddove si dispone quanto segue: *"A decorrere dal 1° settembre 2017 e sino al 31 agosto 2021 è possibile avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 nel limite massimo del 10% delle ore previste per ciascun corso. Tale limite è elevabile al 20% delle ore previste per ciascun corso ove uno o più docenti impiegati nella realizzazione dello stesso siano dipendenti a tempo indeterminato dell'ente interessato o, in caso di Associazioni Temporanee, di uno degli enti componenti l'Associazione medesima"*.

**3.** Per quanto indicato nelle premesse, è emanato il documento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1353 del 4 settembre 2020, che integra e modifica il documento approvato con deliberazione n. 1294 del 21 agosto 2020, e che costituisce allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -